

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 39 del 11/04/2023

Repertorio Generale n. 439 del 11/04/2023

Oggetto: APPLICAZIONE CCNL 2019-2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022- LIQUIDAZIONE ONERI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.

•



Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 39 del 11/04/2023

Oggetto: APPLICAZIONE CCNL 2019-2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022- LIQUIDAZIONE ONERI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che in data 16 novembre 2022, come reso noto dall'Aran mediante comunicato sul proprio sito web, è stato stipulato in via definitiva il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, il quale al titolo VIII contiene disposizioni sul trattamento economico spettante ai dipendenti;

Considerato che in base all'art. 2, comma 2 gli effetti del CCNL decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, fatta salva diversa prescrizione del presente contratto;

Visti gli artt. 2, comma 3 e 45, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in base ai quali l'attribuzione del trattamento economico ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni può avvenire esclusivamente sulla base del CCNL;

Dato atto che l'art. 73 del CCNL contiene una nuova struttura della retribuzione la quale entra in vigore unitamente all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale disciplinato nel titolo III, e cioè dal primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva (1° aprile 2023, se il Ccnl viene sottoscritto in via definitiva a novembre), come dispone l'art. 13, comma 1;

Visto l'art. 76 che disciplina gli incrementi stipendiali, rispetto al tabellare di cui all'art. 64 del CCNL 21.5.2018, nelle misure e con le decorrenze di cui alle tabelle D ed E;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla corresponsione ai dipendenti aventi diritto (art. 77, comma 2) degli incrementi stipendiali di cui alla richiamata tabella D, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL come prevede l'art. 2, comma 3 per tutti gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico direttamente derivanti dal Ccnl;

Preso atto che le somme da corrispondere ai dipendenti aventi diritto ammontano a complessivi € 111.448,05, tenendo conto dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis,

comma 2, del d.lgs. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della L. 145/2018;

Atteso che tali somme, che sono state oggetto di stanziamento sui bilanci degli esercizi di riferimento e di successivo accantonamento nel risultato di amministrazione 2019, 2020 e 2021 in conformità al principio contabile applicato 4/2, par. 5, n. 2) lett. a) secondo la linea, sono state stanziate nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024, esercizio 2023, con apposita variazione approvata con deliberazione di G.M. n 67 del 17.03.2023, avente ad oggetto l'applicazione della indicata quota di avanzo accantonato relativo agli oneri dei rinnovi contrattuali 2019 – 2021 per il periodo dal 2019 al 2021;

Dato atto che tale somma relativa all'importo degli arretrati di competenza delle annualità 2019-2021 non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, così come stabilito a decorrere dal 2022 dall'art.3, comma 4-ter, del d.l. 36/2022, convertito dalla L. 79/2022, sicché non si determinano sforamenti né di rispetto del tetto complessivo della spesa del personale, né riduzioni delle risorse economiche disponibili per assunzioni a tempo indeterminato;

Visti gli allegati al suddetto CCNL:

- Tabella "D" Incrementi mensili della retribuzione tabellare;
- Tabella "E" Nuovo stipendio tabellare;
- Tabella "F" Conglobamento dell'elemento perequativo nello stipendio tabellare;

Dato atto che:

- in applicazione dell'art. 47-bis comma 2 del D.Lgs. 165/2001 come introdotto dal D.Lgs150/2009, a tutto il personale dipendente è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale (IVC);
- la IVC dell'anno 2022, prevista dall'art.1, co. 609 della L. 234/2021, (Legge di Bialncio2022) corrisposta al personale interessato a decorrere dal 1° aprile 2022, è stata calcolata provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dal CCNL 2016-2018 e che, i rispettivi importi devono essere rideterminati all'atto dell'entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base dei nuovi stipendi;
- a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, ossia dal 1° gennaio 2023, l'elemento perequativo una tantum di cui all'art. 66 del CCNL 21.05.2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lett. b) della L. n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella allegata Tabella F del CCNL, come previsto dall'art. 76, comma 3.

Ritenuto, pertanto, di dover riconoscere al personale interessato:

- gli arretrati stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2019, 2020, 2021, nonché per i mesi da gennaio a novembre 2022, oltre alla differenza dell'IVC per il periodo da aprile a novembre 2022, per effetto del ricalcolo della stessa sui nuovi stipendi tabellari previsti dal C.C.N.L. 2019-2021;
- i nuovi stipendi tabellari a regime dal 1° gennaio 2023, come riportati nella tabella F (tabella E per le categorie D.7, C.6, B.8 e A.6), oltre all'IVC 2022, ricalcolata sui nuovi stipendi tabellari a regime previsti dal C.C.N.L. 2019-2021;

Dato atto che il mese di dicembre 2022 e la tredicesima mensilità sono stati erogati sulla base degli adeguamenti dall'1/01/2021 (tabella E allegata al C.C.N.L.), oltre all'IVC 2022 per tale periodo, ricalcolata sui nuovi stipendi tabellari previsti dal C.C.N.L. 2019-2021;

Dato atto che le somme da corrispondere a titolo di arretrati relativi agli incrementi

stipendiali ai dipendenti avente diritto, ammontano a complessivi €. 111.448,05 al netto dell'IVC liquidata, oltre oneri riflessi a carico dell'Ente, riferiti alle seguenti annualità:

- •€ 4.118,79 per l'anno 2019;
- •€.14.593,84 per l'anno 2020;
- •€ 53.341,97 per l'anno 2021;
- •€ 39.393,45 dal 01/01/2022 al 30/11/2022.

Considerato che dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.lgs n°118/2011 e s.m.i. ha funzione autorizzatoria per tutti i comuni;

Richiamati:

- l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza e quindi diviene esigibile;
- l'allegato n.4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. a), 1° capoverso, il quale prevede che l'imputazione dell'impegno per gli adeguamenti contrattuali avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici;
- l'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 il quale pone a carico del bilancio comunale gli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi contratti nazionali di lavoro;

Ricordato il punto 5/2, lett. a) del p.c. all. 4/2 al D.lgs. 118/2011 il quale prevede che per la spesa di personale, l'imputazione dell'impegno avviene "nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato";

Richiamata la deliberazione della Corte dei conti – Sezioni riunite n. 6/2018 del 15/05/2018 la quale precisa che:"In caso di mancata sottoscrizione dei contratti, le somme accantonate e non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.";

Richiamate, altresì:

- la deliberazione di G.M. n. 62 del 10.03.2023 avente ad oggetto : "Art. 187 comma 3 -quater D.Lgs n°267/2000 Approvazione prospetto relativo all'avanzo presunto di amministrazione per l'applicazione delle quote vincolate e/o accantonate del risultato di amministrazione nelle more dell'approvazione del rendiconto di gestione 2022, esercizio provvisorio 2023", adempimento di legge propedeutico ai fini della liquidazione degli arretrati contrattuali;
- la deliberazione di G.M. n.67 del 17.03.2023 avente ad oggetto : "Art. 175 D.Lgs $n^{\circ}267/2000$ Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023 2025 in esercizio provvisorio per applicazione quota accantonata del risultato di amministrazione presunto"con la quale sono stati applicati al bilancio di previsione esercizio finanziario

2023 i fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2021 necessari al pagamento, in parte, degli arretrati contrattuali oltre oneri riflessi;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la complessiva somma di €.151.084,56 di cui €. 111.448,05 per arretrati, € 39.636,51 per contributi previdenziali/assistenziali (CPDEL-INADEL-TFR) ed IRAP, quale spesa necessaria a garantire il riconoscimento al personale interessato degli arretrati stipendiali relativi agli adeguamenti contrattuali del periodo oggetto di rinnovo contrattuale;

Dato atto che la superiore somma trova copertura finanziaria sul Cap. n. 01101.00110127 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 esercizio finanziario 2023 con riferimento agli anni 2019-2020-2021 e 2022;

Visto l'art. 17 comma 1 lett. b) del D.P.R. n°917/1986 che prevede l'applicazione della tassazione separata sugli emolumenti arretrati per prestazione di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di legge, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, per cui con riferimento agli arretrati relativi al nuovo CCNL 2019 - 2021, riferiti alle annualità dal 2019 al 2021, dovrà essere applicata, così come per legge, la tassazione separata, mentre per gli arretrati riferiti al 2022 dovrà essere applicata l'aliquota fissa;

Vista la Determina Sindacale n°1 del 03.01.2023 di nomina a titolare di posizione organizzativa dell'Area Economico-Finanziaria, con attribuzione alla scrivente delle competenze gestionali di cui all'art.6, comma 2°, della Legge n°127 del 15.05.1997, recepita con la L.R. n°23 del 07.09.1998 ed in attuazione dell'art.107 del D.L.vo n°267/2000, nonchè la successiva Determina n°3 del 11.01.2023 di conferma a seguito di assegnazione di ulteriori servizi;

Visto l'art. 1 comma 775 della Legge n°197 del 29.12.2022 che differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 per gli enti locali, per cui l'Ente sta operando in esercizio provvisorio;

Dato atto che trattasi di una spesa tassativamente regolata dalla legge, ai sensi dell'art.163 c.5 lett.a), per cui non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Visti:

- il D.Lgs n°267/2000;
- il D.Lgs n°118/2011;
- il D.Lgs n°165/2001;
- il CCNL Comparto Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il CCNL Comparto Funzioni locali 16 novembre 2022.

DETERMINA

- **1.Di Rendere** la premessa parte integrante e sostanziali del presente atto;
- **2.Di Applicare** il CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in via definitiva in data 16 novembre 2022 ed efficace dal giorno successivo, relativo al triennio 2019-2021;
- **3.Di Dare Atto** che è stata adeguata la retribuzione tabellare di tutti i dipendenti in servizio a decorrere dal 1.12.2022 in conformità alla tabella E, ultima colonna, e successivamente in conformità alla tabella F a decorrere dal 1.01.2023, allegate al medesimo CCNL per effetto del conglobamento nel trattamento tabellare dell'elemento perequativo una tantum;

- **4.Di Liquidare** la complessiva somma di € 151.084,56 di cui € 111.448,05 al netto dell'IVC già liquidata, a titolo di arretrati contrattuali degli anni 2019 2021 per gli incrementi stipendiali dovuti al personale dipendente avente diritto, di cui all'allegato prospetto, nelle misure e con le decorrenze di cui alla tabella D del nuovo CCNL-riferite alle seguenti annualità ed € 39.636,51 per oneri riflessi
- •€ 4.118,79 per l'anno 2019;
- •€.14.593,84 per l'anno 2020;
- •€ 53.341,97 per l'anno 2021;
- •€ 39.393,45 dal 01/01/2022 al 30/11/2022;
- € 39.636,51 per oneri riflessi alle annualità 2019/2022
- **5. Di Impegnare** la complessiva spesa di €.151.084,56, comprensiva di oneri riflessi, per far fronte agli arretrati contrattuali ccnl 2019 2021 riferiti ai periodi 2019/2020/2021/2022, per incrementi stipendiali dovuti al personale avente diritto nella misura mensile di cui all'ultima colonna della tabella D allegata al CCNL, che trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli di spesa del bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2023, Missione 1 Progr. 10 Tit. 1 Macroagr. 1:
- Cap. 01101.01.001101127 per € 151.084,56 arretrati contrattuali ed oneri contrattuali ;
- **6. Di disporre** la registrazione e la pubblicazione del presente atto nelle forme previste dal vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(LA TORRE ANGELA) con firma digitale



Determina N. 39 del 11/04/2023

Funzione.1 AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: APPLICAZIONE CCNL 2019-2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO

FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022- LIQUIDAZIONE ONERI ARRETRATI RELATIVI AGLI

INCREMENTI STIPENDIALI.

__

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI

U	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	2022	01101.01.00110127	1256/2022	€ 39.393,45
	2023	01101.01.00110127	474/2023	€ 111.691,11

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina, 11/04/2023

Sottoscritto dal Responsabile Area Economico Finanziaria (LA TORRE ANGELA) con firma digitale